REGOLAMENTO (CEE) N. 3459/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1992

che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma d'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri possono permetere l'aumento della gradazione alcolometrica naturale, effettiva e potenziale, soltanto entro determinati limiti;

considerando che, a causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli riscontrate nel corso del 1992 in talune regioni viticole del Regno Unito, caratterizzate da una elevata piovosità estiva accompagnata dalla mancanza di sole, i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale non consentono, in molti casi, la preparazione di vini normalmente richiesti sul mercato; che, in considerazione di tale situazione, è opportuno autorizzare lo Stato membro in oggetto a permetere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica naturale conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del medesimo regolamento nelle regioni danneggiate; che è d'uopo disporre che lo Stato membro comunichi alla Commissione determinati dati, specie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2240/89 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato, per la campagna viticola 1992/1993, a permetere l'aumento supplementare delle gradazioni alcolometriche previsto, per la zona viticola A, dall'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 per i prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma del medesimo, sempreché siano ottenuti da uve destinate alla preparazione di vini da tavola e di vini di qualità prodotti in una regione determinata.

Articolo 2

Sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, il Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il 31 maggio 1993, i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale dei prodotti di cui all'articolo 1.

Le comunicazioni indicano a titolo estimativo i quantitativi di zucchero, di mosto concentrato di uva e di mosto concentrato di uva rettificato utilizzati per l'aumento supplementare della gradazione alcolometrica in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3.
(5) GU n. L 215 del 26. 7. 1989, pag. 16.